



R.G.E. 142/2024



VERBALE DI UDIENZA

ASTE GIUDIZIARIE®

Oggi 25/06/2025 alle ore 10.45, innanzi al GE dott. Giacomo Puricelli sono comparsi:

per il custode Thomas Marocco, che rileva che il compendio oggetto di pignoramento è libero da persone e chiede l'ordine di liberazione,

il perito geom. Giuseppe Ribera, che si riporta al suo elaborato,

per il creditore FINN SPV S.R.L. l'avv. Beatrice Cantinotti in sostituzione dell'avv. FRANCESCA MICHELI, che insiste per la ZARIE vendita con applicazione dell'art. 41 tub,

Il giudice dell'esecuzione, ravvisando i presupposti per disporre che la vendita abbia luogo con modalità telematiche (segnatamente, vendita senza incanto con

ASTE GIUDIZIARIE®





eventuale gara in modalità sincrona mista) nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. (DM 32/2015), GIUDIZIARIE GIUDIZIARIE

DISPONE

la vendita senza incanto del compendio oggetto di pignoramento, come descritto in allegato, e meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore al valore d'asta di euro 80.000

non ravvisando l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita *ex* art. 591 bis secondo comma c.p.c.,

visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

DELEGA

il compimento delle operazioni di ASTE vendita all'avv. Massimiliano Bina

DISPONE



ASTE GIUDIZIARIE®



- che GESTORE DELLA VENDITA
 TELEMATICA sia ASTALEGALE.NET SPA,
 che opererà con il proprio portale e presso
 la sala d'aste del Gestore;
- che REFERENTE DELLA PROCEDURA AST incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista delegato;
 - -che il creditore entro giorni 20 dalla richiesta del delegato versi un fondo spese di 3.000,00 euro con accredito sul conto della procedura, con l'avvertimento che, in di versamento, caso il omesso professionista delegato potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi ZIARIE dell'art. 631 bis di c.p.c. ovvero improcedibilità dell'esecuzione. Il delegato alla vendita provvederà a versare dette somme sul conto corrente intestato





presente procedura e dallo stesso aperto presso istituto di credito di sua fiducia;

ASIL FISSA

termine di tre mesi per la notifica della presente ordinanza, a cura del creditore procedente o ipotecario di primo grado se presente, ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. non intervenuti ex art. 569 ultimo comma c.p.c.;

visto l'art. 560 c.p.c., dispone che l'esecutato, qualora abbia la disponibilità dell'immobile pignorato, consenta al custode di accedere periodicamente all'immobile per il controllo del suo stato almeno una volta al mese e consenta al custode di accedere a tale immobile con il custode di accedere a tale immobile con il custode per settimana negli orari da concordare con il custode,





dispone che il custode consegni una copia di questo provvedimento all'esecutato che sia nella disponibilità di fatto dell'immobile pignorato entro trenta giorni da oggi,

CONTENUTO DELLA DELEGA AL PROFESSIONISTA

Il G.E. dispone che il professionista delegato provveda:

1) al controllo della titolarità in capo al/i debitore/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di apprensione esecutiva, sulla base della documentazione ipo-catastale e/o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto nominato ai sensi l'arti dell'art. 568 c.p.c., e, nell'ipotesi in cui riscontri una discordanza tra diritti pignorati e reale consistenza degli stessi,







ad informarne questo Giudice trasmettendogli gli atti senza indugio;

- 2) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della loro regolarità edilizia ed urbanistica ai sensi della vigente normativa, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 30 D. Lgs. 380/2001, nonché delle notizie di cui agli artt. 46 del predetto D. Lgs. 380/2001 e 40 L. 47/85;
- 3) ad aprire presso un istituto di credito di sua fiducia un conto corrente intestato alla procedura "Proc. Esecutiva n. 142/2024 R.G.E. -, qualora non sia già stato aperto in precedenza dal custode, in relazione al quale si autorizza fin da ora il servizio di home banking, versarvi il fondo spese ricevuto provvedendo quindi alla chiusura del libretto della procedura o







all'incasso dell'assegno circolare intestato alla procedura e a gestire sullo stesso tutte le operazioni delegate, conto a compreso il pagamento dei costi del gestore della vendita telematica -, e subito dopo bonificando alla G.I.V.G. sul conto corrente intestato alla società con causale "fondo spese proc. esec. imm. r.g.e. n.142/2024" la somma di € 500,00 e ciò per fare fronte alle spese vive che l'istituto dovrà ragionevolmente sostenere, a gestire quindi sullo tutte le stesso conto operazioni delegate;

4) a formare l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e delle istruzioni qui di seguito impartite e a l'are fissare un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione delle offerte di







acquisto per ciascuno dei lotti pignorati;

l'avviso di vendita andrà depositato nel
fascicolo processuale telematico appena
effettuata la pubblicazione sul Portale
delle vendite pubbliche;

- a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di al cui punto precedente la convocazione davanti a sé delle parti e degli offerenti che hanno depositato l'offerta in via analogica per deliberazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti, sia quelli che hanno presentato offerte in via analogica, quelli che hanno presentato offerte in via telematica, e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui abbia la ZIARIE disponibilità;
- 6) all'esecuzione delle forme di ASTE pubblicità legale e commerciale (come prevista dall'art. 490 c.p.c. e disposta da





ASTE GIUDIZIARIE®

Giudice questo il con presente provvedimento), autorizzando sin da ora il professionista delegato - senza necessità apposita ulteriore autorizzazione dal conto della procedura prelevare necessarie per l'esecuzione delle somme relative pubblicità: le fatture pubblicitari richiesti - così come le fatture relative ad ogni altra spesa della procedura sostenuta, ivi compresi i costi del gestore della vendita telematica - dovranno essere del creditore che intestate nome versato i relativi fondi. Nel caso in cui il procedente creditore sia ammesso patrocinio a carico dello stato, non vi siano creditori intervenuti e correnteZARE il conto della procedura non sia capiente, le spese pubblicità (assistite da privilegio 2770 c.c.) saranno sensi dell'art. addebitate alla procedura solo all'esito del

ASTE GIUDIZIARIE®



versamento del saldo del prezzo o poste a carico dello Stato per l'ipotesi di chiusura del processo prima della fase di zare distribuzione;

- 7) alla ricezione delle buste contenenti AST le offerte (e alle attività prescritte dall'art. 571 ultimo comma c.p.c.);
 - 8) a prendere cognizione delle offerte, previa apertura delle buste cartacee e/o collegamento al portale del gestore delle vendite telematiche nel corso dell'udienza fissata e alla presenza degli offerenti che hanno presentato offerte in via analogica
 - 9) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate nella presente ZARE ordinanza;
- 10) a dichiarare l'inefficacia o ASTE l'inammissibilità delle offerte non conformi







alla normativa vigente e a quanto disposto nella presente ordinanza;

- 11) all'effettuazione della gara tra offerenti ex art. 571 c.p.c. nel giorno ed ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché sia dall'ultima minuto offerta 1 trascorso ne segua un'altra maggiore senza che l'immobile | S lè aggiudicato all'ultimo offerente) e ciò anche se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, salvo, in tale ultima ipotesi, che non sia stata istanza di assegnazione presentata prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata;
- 12) a redigere il verbale dell'udienza, utilizzando il portale del gestore delle vendite anche in caso di sola presenza di offerte su supporto cartaceo,







depositandone copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione;

- 13) nell'ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att.
- c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita all'ammontare pari una somma complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a Giudice; le legali spese della valutate procedura dal saranno professionista delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento di cui al DM 55/2014 ovvero delle tariffe vigenti al ZARE
- 14) a disporre la restituzione delle ASTE cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti (senza

momento dell'aggiudicazione;







necessità, per tale incombente, di ulteriore controfirma del G.E. delega approvazione); in caso di offerte telematiche, in ipotesi di mancata aggiudicazione, a restituire l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) a1 soggetto offerente con disposizione di bonifico da eseguirsi nel termine di cinque giorni lavorativi, con la precisazione che - nel caso in cui l'offerente sia ammesso alla gara - il termine sopra indicato per la restituzione della cauzione decorrerà dall'aggiudicazione definitiva;

- 15) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;
- 16) a comunicare all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle







spese necessarie da versare sul conto della procedura;

17) a riscuotere dall'aggiudicatario, nel fissato, il saldo del di termine prezzo aggiudicazione, delle spese inerenti trasferimento incombenti sull'aggiudicatario stesso e della metà del professionista delegato compenso del alla fase di trasferimento della relativo proprietà nonché le relative spese generali legge tale scopo di oneri (a professionista delegato criquantificherà provvisoriamente tale compenso ai sensi dei valori medi previsti dal DM 227/15 e successive modifiche);

18) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.;



ASTE GIUDIZIARIE®



- 19) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento secondo quanto disposto);
- 20) in caso di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fondiario (il quale depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni il residuo antecedenti del versamento prezzo), a calcolare approssimativamente le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista delegato e del custode, per il pagamento delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione ZARE di de1 decreto trasferimento per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da





compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versato sul conto della procedura;

in ogni caso, dovrà essere tenuto a disposizione della procedura una somma non inferiore ad € 15.000,00; Ail versamento al creditore fondiario di somme

eccedenti le spettanze di quest'ultimo sarà considerata una grave inadempienza ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

- 21) ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le le operazioni conseguenti le previste dalla medesima disciplina;
- 22) a predisporre la bozza del decreto di destributione della situazione urbanistica dell'immobile e







previa nuova verifica delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'immobile con contestuale deposito della visura ipotecaria aggiornata), trasmettendola senza indugio, unitamente al fascicolo, a questo Giudice per la conseguente emanazione.

Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto.

In caso di vendita in unico lotto di più immobili, il delegato, in sede di decreto di trasferimento, imputerà ai fini fiscali il







prezzo in ragione proporzionale al valore di ciascun cespite.

La bozza dovrà contenere altresì l'ordine cancellazione gravami dei esistenti sull'immobile (a titolo esemplificativo, immobiliari, pignoramenti sequestri conservativi, decreti di ammissione procedura di concordato preventivo, amministrazione controllata, sentenze di anche fallimento). successivi se trascrizione del pignoramento e indicare il matrimoniale dell'aggiudicatario regime GIUDIZIARIE persona fisica.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

- ove Dnecessario, certificato Gdi destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 DPR 380/2001 o documentazione equipollente ai sensi della vigente normativa;



ASTE GIUDIZIARIE®



- le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del DPR 445/2000;
- l'attestazione circa la ricezione da professionista delegato del parte somme necessarie sia per il trasferimento e formalità successive poste le carico dell'aggiudicatario, della sia metà spettante al professionista compenso delegato come sopra indicato oltre spese generali e accessori di legge;
 - la documentazione relativa al versamento da parte dell'aggiudicatario dell'intero prezzo;
 - aggiornata relativa all'immobile ASTE
 - verbale di aggiudicazione.





ASTE GIUDIZIARIE

eseguire formalità 23) ad le registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. c.p.c., "il conservatore comma registri immobiliari non può eseguire trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla dello comunicazione stesso nei casi comunicazioni di previsti per le atti trasferimento, nonché di volontari delle formalità all'espletamento cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di pregiudizievole trascrizione ogni conseguenti Dalardecreto di trasferimento, ZIARIE anche formando 1e copie necessarie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami che sarà esibito al professionista delegato dalla





Cancelleria, la quale viene esonerata dalle predette attività in forza della disposizione di cui all'art. 591 bis comma 2° n. 5 c.p.c.;

trasmettere all'aggiudicatario copia de1 autentica decreto di trasferimento e nota di trascrizione restituire allo stesso le somme residue che risultate eccedenti siano le occorrenti per il trasferimento, dandone atto nel progetto comunque distribuzione;

25) a con lealtà rapportarsi nei confronti del custode correttezza giudiziario nominato, curando ove ogni 6 mesi un'aggiornata ricevere relazione GUDsullo stato occupativo ZIARIE dell'immobile sull'andamento delle e procedure di liberazione: nel caso in cui il custode non fosse già stato nominato, a







segnalare la circostanza a questo Giudice affinché vi provveda;

26) ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c. ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

27) in caso di infruttuoso esperimento

prima vendita senza incanto condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare, il in misura inferiore di prezzo-base cura di indicare quinto avendo l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto; riduzioni prezzo in misura diversa da quellaZIARE indicata dovranno essere esplicitamente giudice dell'esecuzione, autorizzate dal senza che ciò, in ogni caso, possa







costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell'incarico;

- 28) a fissare un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,
- 29) ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della presente delega;
- 30) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di 1/5 di domande in mancanza assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di 1/5 di prezzo rispetto all'ultimo praticato, avendo cura indicare che l'offerta minima potrà essere







pari al 75% del prezzo base così come ridotto fissando un nuovo esperimento di vendita come indicato al punto precedente

- 31) ad effettuare, anche per questo esperimento di vendita, tutte attività oggetto della su estesa delega;
- 32) a rimettere gli atti a questo Giudice in caso di infruttuoso esperimento anche questa vendita, unitamente ad relazione su tutta l'attività compiuta dal custode, ove nominato, (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate), sia dal professionista delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute allegando Gli Zestratti del conto corrente ZARIE della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita. Il professionista delegato dovrà comunque
- depositare ogni avviso di vendita che sia







pubblicato. Nell'ossequioso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista delegato dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di un anno; il mancato rispetto di questi termini costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto;

- 33) a depositare relazioni in ordine alle Estattività svolte secondo le seguenti modalità:
- a) depositando, entro 30 giorni dalla pronuncia del presente provvedimento, un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte;
 - b) depositando, ogni sei mesi (con decorrenza dal deposito del rapporto di cui alla lettera che precede), un rapporto riepilogativo delle attività svolte nella procedura con riferimento anche all'attività







svolta dal custode (in base alle relazioni semestrali da questi trasmesse al professionista delegato che dovrà curare il rispetto di tale incombente);

c) depositando, entro 10 giorni

Al dall'approvazione del progetto di distribuzione, un rapporto riepilogativo delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto di cui alla lettera precedente, fermo l'obbligo di rendicontazione finale di cui all'ultimo punto della presente delega;

dall'esaurimento del fondo spese la predetta circostanza, depositando un'analitica relazione sulle somme spese, a richiedere direttamente al creditore interessato alla prosecuzione delle operazioni di vendita la ricostituzione del fondo spese e al fine dell'adozione da







parte di questo Giudice <u>in caso di</u>

<u>infruttuosa richiesta del predetto fondo</u>

<u>per due volte</u>, dei provvedimenti necessari

alla continuazione delle attività di vendita;

35) a richiedere tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, nel termine di 10 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenze a questo Giudice; analogo onere spetta al custode ove nominato;

di 36) a formare un progetto distribuzione, depositandolo in cancelleria in via telematica, nel termine di giorni 30 ZIARIE dalla trascrizione de1 decreto di trasferimento (e comunque oltre non termine di 10 giorni dalla liquidazione delle spettanze del professionista delegato



ASTE GIUDIZIARIE®



e del custode da parte del Giudice) e ciò anche nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal DM 55/2014 per gli onorari degli avvocati, prendendo riferimento 1a base somma effettivamente realizzata con la vendita e non quella precettata; per i creditori adotteranno i medesimi intervenuti si parametri ridotti del 40%. Il mancato rispetto dei predetti parametri costituisce DIZA motivo di revoca dell'incarico. Il progetto di distribuzione terrà altresì conto degli onorari liquidati dal Giudice al custode e al professionista







delegato (per la parte a carico della procedura);

- avanti a sé e nel proprio ufficio entro 45 giorni dalla data di deposito presso la cancelleria del progetto di distribuzione ove non intervengano osservazioni da parte del giudice dell'esecuzione e a notificare il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC e al debitore nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c. ove lo stesso non abbia precedentemente eletto domicilio;
- 38) a dare atto dell'approvazione del progetto di distribuzione entro 15 giorni se all'esito della comparizione di cui al ZARE punto precedente non sorgono contestazioni tra le parti;
- controversie ex art. 512 c.p.c., a







trasmettere il fascicolo a questo Giudice onde consentire la fissazione di udienza; a detta udienza il professionista delegato dovrà comparire;

40) una volta approvato il progetto decorsi distribuzione, sottoscrivere i mandati di pagamento entro i successivi 7 giorni, autorizzando lo stesso prelevare dal conto della procedura riconosciuto in virtù lui decreto di liquidazione di cui sopra - sia per la parte a carico della procedura, sia per la parte a carico dell'aggiudicatario - e chiudere il detto conto, depositando 30 giorni dall'approvazione rapportoZ progetto di distribuzione un riepilogativo finale delle attività svolte. allegando alla relazione i provvedimenti di liquidazione del GE, il progetto distribuzione, gli avvisi alle parti e la prova





dei pagamenti compiuti, nonché gli estratti conto bancari, la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e le annotazioni di cancellazione dei gravami.

Il professionista delegato dovrà

AST procedere senza indugio a tutte le
operazioni delegate.

Sin d'ora si autorizza il professionista delegato a farsi sostituire, in caso di impedimento, da altro professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per la ricezione delle buste contenenti le offerte, per lo svolgimento delle udienze di vendita e delle operazioni inerenti.

CONTENUTO DELL'AVVISO DI VENDITA

L'udienza per l'apertura delle buste, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al professionista delegato, presso il suo







studio ovvero presso altro locale idoneo indicato nell'avviso di vendita con collegamento al portale del gestore delle vendite telematiche, con le modalità di seguito indicate e rese pubbliche dal professionista delegato con il sistema pubblicitario di seguito previsto.

La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:

A) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle indicazioni sulla regolarità urbanistica degli immobili e sulla normativa applicabile, si richiamano rel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di





cui agli artt. 46 quinto comma DPR 380/2001 e 40 sesto comma L. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni).

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo).

norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o l'article difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento







impianti alle di leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore qualsiasi motivo non considerati, anche se non evidenziati comunque occulti e perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità riduzione O prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

- B) Per ciascun lotto il prezzo base per le offerte è fissato in quello sopra indicato; saranno considerate altresì valide le offerte inferiori fino ad ¼ rispetto al prezzo base come sopra determinato ed eventualmente ridotto per le successive vendite -.
- C) Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato.



ASTE GIUDIZIARIE®



L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura); sono a carico dell'aggiudicatario solo gli fiscali, spese oneri le inerenti trasferimento dell'immobile metà del e compenso A del professionista delegato fase di trasferimento alla relativo

13.00 del giorno Entro le ore precedente a quello fissato per la gara dovranno essere depositate le offerte analogiche con modalità acquisto telematiche; DZqualora la per GlaZIARE data delle offerte cada presentazione giorno festivo o di sabato, offerte le dovranno essere depositate entro le ore 13,00 del immediatamente giorno

proprietà oltre accessori di legge.







precedente; le sole offerte per telematiche, il bonifico relativo alla cauzione dovrà essere eseguito in tempo affinché risulti utile la somma accreditata, al momento dell'apertura delle buste, sul conto corrente intestato procedura, che alla dovrà essere indicato nell'avviso di vendita;

- F) Ogni offerente, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, potrà presentare offerta nelle seguenti modalità:
- cartacea:

dovrà essere depositata presso lo studio del professionista delegato una busta ZARE chiusa contenente:

- l'offerta di acquisto, irrevocabile sino astronomicale dell'udienza fissata e, comunque, per almeno 120 giorni (in bollo);







- un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla "Proc. Esecutiva n. 142/2024 R.G.E.", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto da parte dell'offerente.

L'offerta dovrà riportare, tra l'altro:

- le complete generalità dell'offerente, E con indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- nell'ipotesi di persona coniugata, il patrimoniale della famiglia regime il bene aggiudicato escludere dalla comunione legale è necessario coniuge partecipi all'udienza fissata per ZARE delle offerte l'esame la renda e dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile);







- in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza;
- in caso di offerta presentata in nome e per conto di un soggetto minore o interdetto con inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione.

L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Varese ai sensi dell'art. 582 c.p.c., in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la cancelleria.

2) in caso di offerta telematica:







l'offerta andrà formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta Telematica" fornito dal Ministero della Giustizia, cui è possibile accedere dal portale del gestore della vendita, e andrà inviata all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it;

l'offerta dovrà indicare, ai sensi dell'art [] 12, co.1 e 2, DM 32/2015:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con AST l'espressa indicazione del codice fiscale o GUDIZIARIE
 - b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
 - c) l'anno ezil\text{Rnumero di ruolo generale\text{EZARE}} della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo ASTE del lotto;
 - e) la descrizione del bene;



ASTE GIUDIZIARIE®



- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il AST relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
 - i) l'importo versato a titolo di cauzione;
 - l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
 - m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
 - n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;



ASTE GIUDIZIARIE®



- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- quando l'offerente risiede fuori territorio dello Stato risulti e non attribuito il codice fiscale. codice fiscale indicare i1 rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza analogo mancanza, un codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale codice 0 un identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard_ISO 3166-1 alpha-2code Organization dell'International **Gor**IZIARIE Standardization:
- il bonifico di cui al punto l) dell'art. 12 DM 32/2015 dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla "Proc.







Esecutiva n. 142/2024 R.G.E.", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, il bonifico dovrà essere effettuato in modo tale da consentire l'accredito in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta;

- per la sottoscrizione e trasmissione, in Establishment de la sottoscrizione e trasmissione e trasmissione
- a) dovrà essere sottoscritta con firma AST digitale e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, oppure
 - b) dovrà essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, ZARE comma 4 e dell'art. 13 del D.M. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, la trasmissione sostituisce za la firma dell'offerta a condizione che:



ASTE GIUDIZIARIE



- 1) l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 68 del 2005;
- del servizio gestore di elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di previa accesso identificazione del richiedente (fermo tale seconda modalità restando che sottoscrizione trasmissione dell'offerta e sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32 del 2015)
 - il presentatore deve coincidere con ZARE
 l'offerente, pertanto l'offerta dovrà
 pervenire da casella PEC riferibile
 unicamente all'offerente, fatta salva
 l'ipotesi di offerta per l'acquisto in







comunione di cui al punto successivo lett. e);

- all'offerta dovranno essere allegati:
- a) la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della Sociali di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione; ASTERIO DE AS
 - b) se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salvo la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);
 - c) se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto







che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione;

- d) se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento (ad esempio, certificato del registro delle imprese) da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;
- e) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata rilasciata al soggetto che effettua l'offerta.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta la completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.







L'offerente deve procedere al pagamento del bollo dovuto per legge con modalità telematica (segnatamente, tramite bonifico bancario o carta di credito), fermo restando che il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta (salvo l'avvio delle procedure per il recupero coattivo).

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art.

15, primo comma, D.M. 32/2015, l'offerta dovrà essere formulata in tempo utile per ovviare al mancato funzionamento oppure con modalità cartacea.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia







comunicati ai programmati o non sensi dell'art. 15, primo comma, D.M. 32/2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità - e in ogni malfunzionamento che interessi le immediatamente precedenti la vendita l'offerente sarà ammesso a partecipare alla analogica, vendita in forma previa esibizione delegato Adi prova al tempestiva presentazione dell'offerta.

G) L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo l'are base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata. In caso di offerta telematica, l'offerta sarà considerata inammissibile qualora nel







giorno e nell'ora fissati per la verifica di ammissibilità delle offerte e la delibazione sulle stesse il professionista non riscontri l'accredito delle somme, dovute a titolo di cauzione, sul conto corrente intestato alla procedura.

H) All'udienza sopra fissata per la vendita con modalità sincrona mista, in presenza di offerte depositate con modalità analogica saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti.

In presenza di offerte telematiche, l'esame delle offerte sarà effettuato tramite il portale del gestore della vendita telematica, dove dovranno essere inserite anche le offerte pervenute con modalità analogica.

La partecipazione degli offerenti con modalità telematica all'udienza avrà luogo tramite l'area riservata del portale del







gestore della vendita telematica sopra indicato, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute – almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita – con comunicazione effettuata alla casella di posta elettronica certificata od alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta.

In ogni caso, i dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti ed alle parti della procedura sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica e il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

1) in caso di unica offerta:







- se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'asta sopra indicato si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;
- se l'offerta è pari o superiore al 75%

 del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo base d'asta, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;
 - 2) in caso di pluralità di offerte:

alla gara potranno partecipare, tutti gli offerenti le cui offerte sono state ritenute ZIARE valide:

- gli offerenti per via telematica ASTE formulando le offerte in aumento esclusivamente in via telematica tramite







l'area riservata del portale del gestore della vendita telematica;

- gli offerenti per via analogica comparendo personalmente all'udienza di vendita avanti professionista delegato alla vendita.

In caso di pluralità di offerte telematiche e/o analogiche valide si procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del maggiore offerente, anche in caso di mancanza di adesioni alla gara.

Nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato l'offerta, con le seguenti precisazioni:

a) per le offerte con modalità analogiche il momento del deposito è determinato







dalla data e dall'orario indicati sulla busta al momento del deposito o della ricezione dell'offerta dal professionista delegato;

b) per le offerte depositate con modalità telematiche il momento del deposito coincide con la creazione della ricevuta completa di avvenuta consegna (cfr. art. 14, co. 1 e 15, co. 2, DM 32/2015).

La gara, che si svolgerà in modalità e sincrona mista, avrà inizio al termine delle operazioni di esame delle offerte.

Ogni partecipante potrà formulare offerte in aumento nel periodo di durata della gara.

Il referente della procedura inserirà nel portale del gestore della vendita telematica de renderà visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità telematiche i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita







comparsi innanzi a lui. In ogni caso, ove presentate siano state istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a degli artt. 588 norma SS. c.p.c. professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste ed offerte telematiche, esaminate istanza di assegnazione se presente.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta sono determinate come segue:

€ 250,00 per immobili in vendita fino a € 13.000,00;

€ 500,00 per immobili in vendita da € ZARE 13.000,01 a € 26.000,00;

€ 1.000,00 per immobili in vendita da € ASTE 26.000,01 a € 52.000,00;







- € 1.300,00 per immobili in vendita da € 52.000,01 a € 80.000,00;
- € 1.500,00 per immobili in vendita da € ZARE 80.000,01 a € 100.000,00;
- € 2.000,00 per immobili in vendita da € AST 100.000,01 a € 130.000,00;TE
 - € 2.500,00 per immobili in vendita da € 130.000,01 a € 160.000,00;
 - € 3.000,00 per immobili in vendita da € [] 160.000,01 a € 200.000,00;
 - € 4.000,00 per immobili in vendita da € 200.000,01 a € 260.000,00;
 - € 5.000,00 per immobili in vendita oltre € 260.000,01.

Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato. Allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore







l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

L'aggiudicatario dovrà depositare della procedura sul conto corrente prezzo, l'importo delle residuo necessarie per il trasferimento e la metà del compenso del professionista delegato relativo alla fase di trasferimento della proprietà - oltre accessori di legge - a suo scopo provvisoriamente carico (a quantificato dal professionista delegato facendo riferimento ai valori medi previsti dal DM 227/15 e successive modifiche), importi tutti che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro dall'aggiudicazione, detrattoZARE l'importo per cauzione già versato; termine per il deposito è di 120 giorni dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 è stabilito che qualunque somma c.c.







versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e alle altre voci di spesa sopra indicate e poi al residuo prezzo; nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

- J) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.
- ARK) Tutte le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere o dal AREGiudice dell'Esecuzione dovranno essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio, e ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli







interessati allo stesso professionista delegato o al custode giudiziario.

- L) Per partecipare alle aste non è necessario avvalersi di mediatori ed agenzie. Gli unici ausiliari della procedura esecutiva sono il custode ed il professionista delegato (nonché referente della procedura).
- PER PERSONA OFFERTA NOMINARE: Nell'ipotesi in cui legale, cioè avvocato, abbia procuratore effettuato l'offerta sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi, alla vendita il della nome persona per la quale ha fatto l'offerta.ZARE depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.



ASTE GIUDIZIARIE®



ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON DI NOMINA DI UN TERZO: RISERVA creditore è rimasto assegnatario che di terzo dovrà dichiarare favore un nei delegato, cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del quale del favore deve terzo l'immobile, depositando trasferito dichiarazione del terzo di volerne profittare, sottoscrizione autenticata con ufficiale i documenti pubblico e comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione dell'ARE sono esclusivamente a carico del creditore.

PUBBLICITÀ

delegato proceda ad effettuare la pubblicità





almeno 45 giorni prima della data fissata
per l'esame delle offerte per ciascuna
vendita:

- 1) sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- 2) sui siti internet dedicati alle vendite AST giudiziarie di astalegale.net s.p.a., Edicom Finance s.r.l. e Aste Giudiziarie in Linea s.p.a.;
 - 3) con pubblicazione sul giornale relativo agli annunci delle vendite giudiziarie distribuito presso questo Tribunale;

ARIA tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

dispone che il custode proceda ad eseguire la pubblicità sul sito www. I immobiliare.it, secondo le migliori condizioni economiche.

dell'effettuazione della pubblicità







rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.



Il Giudice dell'esecuzione dott. Giacomo Puricelli

















60